



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

99/2014

Luglio/7/2014 (*)

Napoli 10 Luglio 2014

La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 5 giugno 2014 ha ridotto il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dall'11 giugno 2014 è pari allo 0,15%.

Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza ed Assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all'art. 116, comma 8, lett. a) e b) e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Lo rende noto l'INPS con Circolare N. 75 del 11 Giugno 2014.

Come noti, **le norme che regolano la misura degli interessi di dilazione e differimento sono:**

- La **legge 26 settembre 1981, n° 537 la** quale, all'art. 13, comma 1, dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al **tasso degli interessi** attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, **maggiorato di cinque punti.**

- La **legge 29 luglio 1996, n° 402** la quale, all'art. 3, comma 4, ha **modificato la misura della maggiorazione, determinandola in sei punti percentuale**, a decorrere dal 1° luglio 1996.

Orbene, la Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 5 giugno 2014 ha ridotto il **tasso di interesse** sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento) che, a decorrere dall'11 giugno 2014, è **pari allo 0,15%**.

L'INPS, con Circolare N. 75 dell' 11 Giugno 2014, comunica i nuovi tassi alla luce della variazione dei tassi di riferimento della BCE.

L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e **l'interesse** dovuto in caso di autorizzazione al **differimento del termine** di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del **6,15% annuo**.

Tale misura trova applicazione con riferimento alle domande di rateazione presentate a decorrere dall'11 giugno 2014 mentre, i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore, non subiranno modificazioni.

La decisione della Banca Centrale Europea, comporta la variazione anche delle **sanzioni civili** come segue:

- in caso di **mancato o ritardato pagamento di contributi** o premi il cui ammontare è rilevabile dalle **denunce e/o registrazioni obbligatorie**, di cui alla lett. a), comma 8, dell'art. 116 della legge 388/2000, la sanzione civile è pari al **5,65%** in ragione d'anno (**tasso dello 0,15% maggiorato di 5,5 punti**);
- qualora la **denuncia** della situazione debitoria sia effettuata **spontaneamente prima di contestazioni** o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, parimenti **trova applicazione la sanzione civile pari al 5,65%** in ragione d'anno;
- con riferimento ai casi di **mancato o ritardato pagamento di contributi** o premi derivanti da **oggettive incertezze** connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla

ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, **la sanzione civile è pari al 5,65%** in ragione d'anno.

Da ultimo, precisa il documento in commento, in caso di **procedure concorsuali**, la misura delle sanzioni ridotte è pari **all'1% annuo** nell'ipotesi prevista dalla lett. a) dell'art. 116 co. 8 della legge n° 388/2000 (in quanto **pari alla misura dell'interesse legale**) e **al 2,15%** nell'ipotesi di evasione, prevista dalla successiva lett. b) (in quanto pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali maggiorato di due punti).

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN